AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO TECNICO

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

DOMANDA 1: Con riferimento all'avviso di selezione in oggetto si chiede di chiarire se un singolo concorrente può presentare più domande di partecipazione sia per i profili senior che per quelli junior, ovviamente avendone i requisiti previsti.

RISPOSTA 1: Sì, è possibile per un candidato che possieda i requisiti per il profilo senior di un determinato comparto presentare la domanda anche per il profilo junior del medesimo comparto.

Analogamente, per l'eventualità in cui un candidato sia in possesso dei requisiti previsti nel bando per partecipare alle selezioni per i due comparti (opere civili e opere tecnologiche) indicati nel bando, sarà possibile candidarsi tanto per l'uno quanto per l'altro.

DOMANDA 2: Il candidato deve essere in possesso della iscrizione alla partita IVA prima dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione pubblica di ingegneri?

RISPOSTA 2: No, il possesso della partita iva non è un requisito di partecipazione alla selezione, motivo per il quale è possibile partecipare anche se alla data di scadenza del termine per presentare la domanda non si sia in possesso della P. Iva. Tuttavia, in caso di superamento della selezione, il possesso della P. IVA diventa condizione necessaria e requisito imprescindibile per la sottoscrizione del disciplinare di incarico di collaborazione autonomo professionale e, pertanto, l'iscrizione dovrà essere posseduta e dimostrata alla data di sottoscrizione del contratto, pena l'esclusione dalla selezione e lo scorrimento della graduatoria in favore del candidato collocatosi immediatamente dopo in graduatoria.

DOMANDA 3: Chiedo cortesemente se, nei requisiti specifici di ammissione richiesti, la laurea in Ingegneria civile è equiparata alla laurea in Architettura (vecchio ordinamento). Dalle ricerche effettuate l'equipollenza risulta confermata dal TAR di Torino con sentenza n. 469/2004.

RISPOSTA 3: L'avviso prevede quale requisito di accesso per le selezioni inerenti al comparto OPERE CIVILI solo la Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) e la Laurea Magistrale in Ingegneria civile (LM-23) o equiparate o equipollenti (riferimenti ufficiali MIUR), e ciò a seguito di un attento esame delle professionalità di cui ha bisogno la struttura di riferimento.

Tenendo presente la superiore premessa, in merito all'equiparazione tra le lauree, si rappresenta che il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/10/2009 n. 223, recante la tabella della equiparazione dei diplomi di laurea (DL-LS-LM), prevede espressamente che "nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3". Dall'esegesi della suddetta tabella e del decreto tutto, è possibile evincere che il Diploma di Laurea LM 23 non è equiparato alla laurea in Architettura. A ciò si aggiunga che il riparto delle competenze professionali tra la figura dell'ingegnere e quella dell'architetto, tutt'ora dettata dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, implica che la competenza professionale dell'architetto concorra con quella dell'ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo invece riservate alla professione ingegneristica le progettazioni tecniche di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici (tra cui, quindi, certamente le progettazioni attinenti alle opere igienico sanitarie quali depuratori, acquedotti, fognature e simili come nel caso dell'avviso di selezione in parola).

AMAR S.D.A. La Direzione Generale